

COMUNE DI MONGRASSANO

PROV. DI COSENZA

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

ART. 1

COMPETENZA

Il presente regolamento è compilato in conformità del disposto dell'art.131, n.6), del T.U.L.C.P.1915, dell'art.344 del T.U.LL.SS. e del Regolamento di Polizia Mortuaria 21 ottobre 1975, n.803 ed ha lo scopo di coordinare e disciplinare tutte le disposizioni che attengono al Comune, al servizio necroscopico e misure profilattiche relative al servizio di custodia e di polizia del cimitero comunale e di quelli privati ed a tutte le operazioni che in via ordinaria e straordinaria vengono compiute sui cadaveri.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria spettano al Sindaco o ad un suo delegato.

In relazione alle norme di legge in materia e del presente regolamento, il Sindaco, all'occorrenza, adotta le ordinanze e le disposizioni che ritiene necessarie ed opportune ai fini predetti.

L'Ufficiale Sanitario vigila e controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Agli organi precitati, aventi potestà dispositiva, sono correlativi organi di esecuzione quelli di cui all'art.106 del presente regolamento.

ART. 2

RESPONSABILITA'

Il Comune, mentre ha cura perchè nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti alle cose ecc., non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi posti a disposizione del pubblico : scale mobili per accedere a cellette, a loculi ecc..

ART. 3

FACOLTA' DI DISPORRE DELLA SALMA, DEI FUNERALI E DI EPIGRAFI

Nel disporre della salma e dei funerali ha prevalenza la volontà del defunto, in qualunque modo, l'abbia espressa.

In difetto, i famigliari possono disporre secondo tale ordine :

-coniuge convivente;

-figli;

-genitori;

e quindi gli altri parenti in ordine di grado e gli eredi istituiti.

L'ordine suesposto vale anche per il collocamento di epigrafi, per esumazioni, trasferimenti.

Il coniuge, passato in seconde nozze, decade da tale priorità nel disporre di eventuali successivi provvedimenti in ordine alla salma ed alla sepoltura del coniuge deceduto.

ART. 4

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

Presso il cimitero sono tenuti, per le esigenze del servizio e a disposizione di chiunque possa avere interesse, i seguenti atti :

-autorizzazione per la sepoltura di cadaveri;

-autorizzazione per la sepoltura di parti di cadavere od ossa umane rinvenute;

-registro in doppio esemplare dove sono iscritte giornalmente le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui sopra, l'anno, cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

-le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;

-le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Sindaco;

-qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri ecc.;

-copia del presente regolamento;

-l'elenco dei campi in scadenza nell'anno;

-l'elenco delle tombe in stato di abbandono per le quali ha corso la procedura di decadenza.

CAPO I°

DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO

ART. 5

DICHIARAZIONE DI MORTE

La morte di persona, sul territorio del Comune, deve

essere dichiarata al più presto possibile e, in ogni caso, non oltre 24 ore dal decesso, all'Ufficio di stato civile.

La dichiarazione deve essere fatta da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato; in mancanza, quando la morte è stata senza assistenza, da qualsiasi persona comunque informata del decesso.

Tale dovere si estende pure ai casi di nati morti, di rinvenimento di membra e di ossa umane.

La dichiarazione è fatta con apposito modulo dell'Ufficio, contenente i dati occorrenti ed i vari adempimenti conseguenti; essa è firmata dal dichiarante e dal funzionario dell'Ufficio di stato civile incaricato.

I decessi avvenuti in Ospedali, Ospizi, collettività sono notificati, con l'apposito modulo, nel termine di cui sopra, a cura del Direttore o da delegato della rispettiva Amministrazione.

ART. 6

ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO

L'Ufficio, ricevuta la dichiarazione di morte, accerta, se del caso, le indicazioni date; riscontra le generalità del defunto sugli atti di ufficio; promuove gli accertamenti e gli eventuali provvedimenti necroscopici e la denuncia della causa di morte da parte del medico curante, di cui agli artt. 7, 8 e seguenti.

Quindi, in possesso del certificato necroscopico e della scheda di denuncia predetta, dispone per il servizio di trasporto funebre e per la redazione dell'atto di morte, da farsi prima del trasporto.

In difetto del riconoscimento o del rinvenimento del cadavere, l'ufficio provvede, ai sensi dell'art. 145 dell'Ordinamento Stato Civile, curando di esporre la salma sconosciuta nel locale di osservazione e di rilevare, in quanto possibile, anche con fotografie, elementi atti a favorire il successivo riconoscimento e cioè le caratteristiche somatiche, l'abbigliamento ecc.

ART. 7

DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE

Il medico curante deve fare al più presto e non oltre 24 ore, la denuncia al Sindaco della malattia ritenuta causa di morte, compilando l'apposita scheda stabilita dal Ministero della sanità d'intesa con l'Istituto Centrale di Statistica, al quale la scheda viene poi trasmessa dal Comune.

Tale scheda ha finalità sanitario-statistiche; essa può anche essere elemento di guida per la visita necroscopica,

per cui è opportuno sia compilata prima di quest'ultima visita.

Nel caso di morte senza assistenza medica, il medico necroscopo provvede anche alla denuncia della causa presunta.

L'obbligo per la denuncia è fatto anche per i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico, osservando quanto prescritto agli artt. 38 e 44 del regolamento di polizia mortuaria n. 803 del 21.10.1975.

Qualora alla persona defunta fossero stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia deve contenere le indicazioni di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Se dalla denuncia risulta che il cadavere è portatore di radioattività, l'Ufficiale sanitario dispone circa il trattamento, il trasporto, la destinazione.

Presso il Comune sarà tenuto un registro recante l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

ART. 8

ACCERTAMENTI NECROSCOPICI

Salvo il caso in cui la morte sia accertata da sanitario designato dall'Autorità giudiziaria, il medico necroscopo provvede alla visita di controllo, da effettuarsi non prima di 15 ore dal decesso, tranne i casi di riduzione o di protrazione di cui al successivo art. 11.

Essa ha per oggetto la constatazione dell'autenticità della morte ai fini del seppellimento, il riconoscimento della sua causa, l'accertamento e la denuncia di eventuali sospetti di reato, l'adozione di eventuali provvedimenti in ordine alla sanità ed all'igiene pubblica.

In esito alla visita, il medico necroscopo compila l'apposito certificato che resta allegato al registro degli atti di morte.

Le funzioni di medico necroscopo sono esercitate, alle dipendenze dell'Ufficiale sanitario, dal medico condotto o da altro sanitario nominato dal Sindaco.

Le funzioni di medico necroscopo per i decessi in istituti ospedalieri sono svolte dal Direttore sanitario o da suo delegato; al Sindaco vengono trasmessi sia la scheda sulla causa di morte che il certificato necroscopico.

Per i decessi avvenuti in istituti ospedalieri, il Sindaco, udito l'Ufficiale sanitario, può autorizzare il Direttore a trasmettere, con la denuncia, anche la scheda ed il certificato predetti, compilati rispettivamente dal medico curante e dal Direttore sanitario.

ART. 9

REFERTO ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il sanitario che nelle predette visite, come anche in esito a riscontro diagnostico, autopsia, rilevi indizi di morte dipendente da causa delittuosa o comunque non dovuta a causa naturale, deve fare immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 365 del codice penale e 4 del codice di procedura penale.

In tali casi a questa Autorità spetta il rilascio del nulla osta al seppellimento.

Parimenti il Sindaco, nei casi suesposti, rilevati dalla scheda del medico curante o dal certificato necroscopico, ne darà immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di pubblica sicurezza.

ART. 10

RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE, RESTI MORTALI O OSSA UMANE

Chiunque rinviene parti di cadavere, resti mortali o ossa umane deve informare immediatamente il Sindaco che, a sua volta, ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.

Inoltre il Sindaco provvederà per l'esame di quanto rinvenuto da parte del medico necroscopo, segnalando i risultati all'Autorità Giudiziaria, alla quale spetta il rilascio del nulla osta per il seppellimento.

CAPO II°

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

ART. 11

TERMINI

Fino a 24 ore dal momento della morte nessun cadavere può essere chiuso in feretro o sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, congelazione, conservazione in celle frigorifere, nè essere inumato, tumulato o cremato.

Detto termine può essere ridotto nei casi di morte per decapitazione o maciullamento; nei casi di accertamento della morte da parte del medico necroscopo con idonei apparecchi tanatoscopici; nei casi di malattia infettiva-diffusiva o di iniziata putrefazione; infine quando ricorrano speciali ragioni, su proposta al Sindaco da parte dell'Ufficiale sanitario.

E' invece da protrarre fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa o di sospetta morte apparente, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte come predetto.

ART. 12

PROVVIDENZE NEL PERIODO DI OSSERVAZIONE

Durante il periodo di osservazione, il cadavere deve essere in condizioni tali da non ostacolare e da poter rilevare eventuali manifestazioni di vita, quindi con opportuna assistenza e sorveglianza da parte dei familiari, se a domicilio, e da parte del personale addettovi, se in locali di osservazione, di cui all'articolo seguente, anche con impiego, all'occorrenza, di idonei mezzi elettromeccanici.

Il cadavere non deve essere rimosso dal luogo di morte, nè essere vestito, nè collocato nel feretro prima della visita necroscopica.

Per i deceduti in seguito a malattia infettiva-diffusiva, l'Ufficiale sanitario prescrive le speciali misure cautelative.

ART. 13

LOCALI DI OSSERVAZIONE

Per il prescritto periodo di osservazione possono essere ricevute nell'apposito locale del Cimitero le salme delle persone:

- a)-morte in abitazioni inadatte nelle quali sia comunque pericoloso o non conveniente mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- b)-morte in seguito a qualsiasi accidente sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- c)-sconosciute, di cui debba farsi esposizione per il riconoscimento.

L'ammissione è disposta dall'Ufficiale sanitario o dall'Autorità Giudiziaria.

Nei locali di osservazione può essere vietata l'assistenza di persone estranee ed anche dei familiari.

Le salme di persone morte di malattia contagiosa o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso.

Le salme di persone curate con nuclidi radioattivi saranno ammesse secondo le prescrizioni date caso per caso dall'Ufficiale sanitario in relazione all'art.100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

ART. 14

AUTORIZZAZIONE ALLA CHIUSURA DEL FERETRO ED AL SEPPPELLIMENTO
DI CADAVERI, DI NATI MORTI, OSSA, FETI, ECC.

Salvo il nulla osta decretato dall'Autorità Giudiziar-
ria di cui all'art.9, la chiusura del feretro ed il seppelli-
mento del cadavere devono sempre essere preceduti dall'auto-
rizzazione dell'Ufficiale dello stato civile del Comune ove
è avvenuta la morte, accertato che siano trascorsi i termini
di osservazione e soddisfatte le norme stabilite dall'ordina-
mento di stato civile e di polizia mortuaria.

Pari autorizzazione è richiesta per il seppellimento
di nati morti, di membra, di parti di cadavere, di ossa umane.

I prodotti abortivi di presunta età di gestazione dal-
le 20 alle 28 settimane, i feti che abbiano compiuto 28 setti-
mane di età in utero, sono trasportati e seppelliti nel
Cimitero previo permesso dell'Ufficiale sanitario.

Il trasporto è fatto come gli articoli 33 e 44 che
seguono.

Quando è data sepoltura ad un cadavere, senza la pre-
scritta autorizzazione dell'Ufficiale di stato civile, questi
deve farne immediato rapporto alla Procura della Repubblica.

ART. 15

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Il riscontro diagnostico è effettuato sui cadaveri
delle persone decedute senza assistenza medica, trasportate
ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obito-
rio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali
civile e militari, nelle cliniche universitarie e negli isti-
tuti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari
o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagno-
si o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro dia-
gnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio
quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o
sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando
sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza
del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessa-
rio, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anato-
mopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sani-
tario competente incaricato del servizio, i quali devono evi-
tare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere
l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve
essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico
dell'istituto per il quale viene effettuato.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di ra-
dioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni
di legge vigenti in materia di controllo della radioattività
ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore

a mente degli articoli 9, 69 e 74 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

I risultati devono essere comunicati al Sindaco per l'eventuale rettifica della scheda di morte da parte dell'Ufficiale sanitario.

Quando risulta che la causa di morte è stata una malattia infettiva-diffusiva, la predetta comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del T.U.L.S. 27 luglio 1934, n.1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato il settore deve sospendere immediatamente le operazioni e darne immediata comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

ART. 16

RILASCIO CADAVERI, OSSA, ECC.A SCOPO DI STUDIO

Il rilascio alle sale anatomiche universitarie di cadaveri, di pezzi anatomici e di prodotti fetali deve essere di volta in volta autorizzato dal Sindaco, sempre che nulla vieti da parte degli aventi diritto.

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art.32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n.1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il prescritto periodo di osservazione di cui all'art.11 del presente regolamento.

Ai cadaveri di cui al presente articolo, deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità delle persone cui appartennero i cadaveri loro consegnati a norma del precedente comma, indicando specificatamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici e nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

L'Ufficiale sanitario, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna allo istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa,elencate su regolare verbale di consegna,

sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

E' vietato il commercio di ossa umane.

ART. 17

PRELIEVI PER TRAPIANTI TERAPEUTICI

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico è disciplinato dalla legge 3 aprile 1957, n.235, modificata con legge 2 dicembre 1975, n.644.

L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione è effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabilita con ordinanza del Ministero per la sanità.

ART. 18

AUTOPSIE E TRATTAMENTI CONSERVATIVI

Per le autopsie sono da osservare le norme di cui al precedente articolo 15.

I trattamenti per l'imbalsamazione devono essere autorizzati dal Sindaco ed eseguiti dopo il periodo di osservazione e sotto il controllo dell'Ufficiale sanitario.

Il medico incaricato dell'operazione deve indicare in apposita dichiarazione il procedimento che intende seguire ed il luogo e l'ora in cui sarà effettuata.

Il medico curante ed il medico necroscopo devono rispettivamente certificare che è escluso il sospetto di morte causata da reato.

Il trattamento antiputrefattivo è eseguito dall'Ufficiale sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività deve essere eseguita in ogni caso osservando le prescrizioni di legge vigente in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9 e 69 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n.185.

CAPO III°

FERETRI

ART. 19

FERETRO INDIVIDUALE -- DEPOSIZIONE

Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art.21.

In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti nell'atto del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avviluppata in lenzuolo.

Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco del Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nel feretro con gli indumenti di cui era vestito od avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

Se il cadavere risulta portatore di radioattività valgono le disposizioni di cui al precedente articolo 7.

ART. 20

CHIUSURA DEL FERETRO

La chiusura del feretro è fatta dal necroforo municipale ed eccezionalmente, se si tratta di feretro metallico, da privato esperto con l'assistenza del necroforo.

In ogni caso è eseguita dopo l'autorizzazione di cui al precedente art.14 ed accertato che siano state eseguite le prescrizioni regolamentari riguardanti la salma ed il feretro.

ART. 21

FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE E TRASPORTI

La struttura dei feretri e la qualità dei materiali da impiegare sono in rapporto ai diversi tipi e durata di sepoltura e cioè:

- a)-PER INUMAZIONE COMUNE DECENNALE: il feretro deve essere di legno dolce, di abete o di pioppo, stagionato; le tavole piallate nelle due facciate e dello spessore di cm.2;
- b)-PER INUMAZIONE IN FOSSA QUINDICENNALE O TRENTENNALE: feretro come sopra, le tavole però possono essere dello spessore di non oltre cm.3;
- c)-PER INUMAZIONE IN FOSSA OLTRE 50 ANNI: il feretro può essere anche costruito con tavole di legno forte, di spessore non superiore ai 4 cm., cerchiato o non.

La confezione, per le inumazioni di cui ai punti a, b e c, deve essere:
le tavole di legno del fondo di un sol pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative della cassa.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

d)-PER TUMULAZIONE IN LOCULO ANCHE DI TOMBA DI FAMIGLIA, CRIPTA: duplice cassa, l'una in legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, la quale deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,666 mm.; se è di piombo a 1,5 mm.

Le casse devono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm.25, eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un sol pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e solidate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi, occorre che dette facce siano costituite da tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere formate da una o più tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza,

con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo.

Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm.

Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice;

e)-PER TRASFERIMENTO DA COMUNE A COMUNE, ALL'ESTERO O DALL'ESTERO: è prescritta la duplice cassa, come alla lettera d) precedente;

f)-PER TRASPORTI BREVI: per trasporto da Comune a Comune con percorso inferiore ai 25 km., è sufficiente il feretro di legno, purchè il trasporto avvenga nei normali termini della morte e non a seguito di esumazione e sia effettuato con idonea vettura, munita di cassone metallico, e non si tratti di persona morta per malattia infettiva.

Se una salma, già sepolta, viene esumata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica.

Se la salma proviene da altro Comune, è da accertare la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui agli articoli precedenti, secondo la sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura temporanea nella terra, è da praticare nella parte superiore della cassa metallica qualche foro.

ART. 22

FORNITURA FERETRI

Il Comune provvede gratuitamente al feretro di cui all'art. precedente, lett. a), per salme di persone bisognose.

La fornitura dei feretri, tanto per i campi comuni, quanto per i campi e posti a pagamento e per sepolture di famiglia, può essere fatta sia dal Comune, quale attività libera, sia da ditte private, in concorrenza.

ART. 23

VERIFICA FERETRI

Ogni feretro, non provvisto dal Comune, prima dello impiego, deve essere sottoposto a verifica e bollatura da parte del necroforo o di apposito incaricato dell'Ufficio, per accertare la stretta rispondenza al tipo di sepoltura cui è destinato, alle esigenze dell'igiene e del decoro ed alle norme di polizia mortuaria, di cui agli articoli precedenti.

ART. 24

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina di piombo o di zinco elettrolitico, recante impressi, in modo indelebile, il cognome ed il nome della salma contenuta e la data di morte.

Per salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

CAPO IV°

TRASPORTI FUNEBRI

ART. 25

SERVIZIO

Il trasporto dei cadaveri viene effettuato a cura del Comune se la salma non ha parenti od eredi che possano provvedervi mediante apposito carro appartenente a imprese private.

ART. 26

CONSISTENZA DEL TRASPORTO E PERCORSO

Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. legge pubblica sicurezza, comprende il prelievo della salma dall'abitazione o dall'istituto ospedaliero, convivenza, ecc.; il corteo, a passo, alla chiesa o tempio, con sosta per le esequie ordinarie; quindi il proseguimento, a velocità ordinaria, senza corteo,

e, con l'itinerario più breve, al cimitero, e, dopo le esequie, se richieste, alla sepoltura.

Se il funerale è in forma civile verrà stabilito il posto, entro un percorso di circa 500 metri, ove avrà luogo lo scioglimento del corteo.

Il trasporto, se richiesto, può farsi in via diretta, senza corteo nè sosta; all'ingresso del cimitero, se richiesto, potranno celebrarsi esequie, nella cappella, od onoranze.

Lo stesso tipo di vettura è impiegato in tutto il percorso; eccezionalmente nell'interno del cimitero, dall'ingresso alla sepoltura, si può impiegare apposito furgone.

Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvo eccezionali impedimenti, nel qual caso la salma è depositata nella camera mortuaria.

Nessuna sosta, salvo caso di forza maggiore, può farsi durante il percorso.

Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la previa autorizzazione del Sindaco.

ART. 27

TRASPORTI GRATUITI

Le spese di trasporto sono a carico del Comune per le salme di persone bisognose.

ART. 28

VETTURE

Le vetture per trasporti funebri sono di due categorie: per adulti e per bambini inferiori ai 10 anni.

Le vetture devono essere: interamente rivestite di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile; sempre in perfetto stato di funzionamento e di decorosa manutenzione; disinfettate periodicamente almeno una volta alla settimana ed ogni qualvolta si verifichi perdita di sostanze organiche.

Sia all'esterno che all'interno delle vetture, non possono collocarsi corone, distintivi che ostacolino le operazioni del servizio o danneggino la vettura.

Ogni vettura deve essere provvista ed accompagnata da apposito registro recante la dichiarazione di idoneità, per essere esibita, a richiesta, agli incaricati della vigilanza.

ART. 29

ORARIO DEI TRASPORTI

I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse anti-meridiane e pomeridiane stabilite dal Sindaco.

Entro tali limiti è fissato l'orario dei singoli trasporti, secondo le richieste dei familiari e le esigenze del servizio.

La prenotazione dell'ora per i funerali è fatta secondo l'ordine di presentazione dei richiedenti all'Ufficio per la denuncia di morte: privati ed imprese sono in condizioni di parità in detta prenotazione.

ART. 30

COMPITI DEI NECROFORI

Ad ogni trasporto funebre sono addetti uno o più necrofori con i compiti di cui all'art. 110; in particolare il necroforo ha la direzione e la responsabilità del puntuale e regolare svolgimento del servizio ed è munito, dall'Ufficiale di stato civile, dell'autorizzazione di seppellimento che, arrivando al cimitero, consegna al custode, previa annotazione dell'ora in cui ha avuto luogo.

La salma, dalla levata alla consegna al cimitero, deve essere sempre seguita dal necroforo.

Qualsiasi irregolarità, o inconveniente, nel servizio deve immediatamente essere riferita all'autorità competente.

ART. 31

RITI RELIGIOSI

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, a richiesta, possono intervenire all'accompagnamento funebre, conformandosi alle disposizioni circa lo svolgimento del funerale.

La salma può sostare in chiesa solo per il tempo necessario alla ordinaria cerimonia religiosa delle esequie.

ART. 32

TRASPORTI NON IN SEDE DI FUNERALE

A)-Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione per il periodo prescritto, o comunque prima che sia trascorso

tale periodo, deve essere eseguito con autoambulanza o con apposito furgone chiuso, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita; se viene impiegato il feretro, questo deve essere aperto.

B)-Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc., il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare che il funerale abbia inizio dalla porta della casa di abitazione, ove la salma viene trasferita poco prima dell'ora fissata per i funerali.

Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito l'Ufficiale sanitario, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o dell'obitorio e, in casi eccezionali, a luogo di speciale onore.

Tutti i predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono in forma privata, senza corteo, con l'impiego di vettura chiusa.

C)-In egual modo sono effettuati i trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli istituti di studio ecc. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc.

ART. 33

MORTI PER MALATTIE INFETTIVE - RADIOATTIVITA'

La salma di persona deceduta per malattia infettiva-diffusiva, oltre le particolari disposizioni di cui ai precedenti artt. 11 e 12, può, nell'interesse dell'igiene e sanità pubblica, essere trasportata nel cimitero con divieto delle rituali onoranze e con opportune prescrizioni limitatrici a giudizio del Sindaco, di concerto con l'Ufficiale Sanitario.

Per le salme che, dalla denuncia della causa di morte, risultano portatrici di radioattività, l'Ufficiale sanitario disporrà, di volta in volta, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti e alla destinazione.

ART. 34

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune o nell'ambito del Comune, ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco, a seguito di domanda degli interessati, con allegati il certificato di morte e dell'Ufficiale sanitario, che restano uniti all'atto di autorizzazione.

Della concessione è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché al Sindaco dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

Le salme provenienti da altro Comune, salvo diversa autorizzazione, devono essere trasportate direttamente al cimitero, ove verranno accertate la regolarità dei documenti e le caratteristiche del feretro, in rapporto alla sepoltura cui è destinato, come all'art.21.

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, la autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco soltanto quanto risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa prevista dall'art.21 del presente regolamento e seguendo le prescrizioni degli artt.16 e 30 del Reg.P.M. 21 ottobre 1975, n.803.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, la autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'Ufficiale sanitario.

Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo di definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ART. 35

TRASPORTI ALL'ESTERO O DALL'ESTERO

Il trasporto di salme per e da altro stato aderente alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con R.D.1° luglio 1937, n.1379, sono soggetti alla osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione.

Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal Paese, da Prefetto e deve portare il visto dell'autorità consolare dello Stato nel quale sono dirette.

Per le salme da introdurre nel Paese, è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata e deve portare il visto dell'autorità consolare italiana.

Nei casi previsti dal presente articolo il Prefetto e l'autorità consolare agiscono in qualità di autorità delegate dal Ministero della sanità.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con R.D.16 giugno 1938, n.1055.

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda

corredata:

a) da un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sino state osservate le prescrizioni di cui all' art.28.

b)dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che che il Ministero della sanità dovesse prescrivere.

L'autorità consolare italiana constatata la regolarità della documentazione presentata, trasmette la domanda corredata dai documenti ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia; dove la salma, è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare tramite lo stesso Ministero degli affari esteri e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Per l'estradizione del paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:

a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;

b)certificato dell'ufficiale sanitario attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art.28

c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere.

Il prefetto ricevuta la domanda,corredata come sopra, concede l'autorizzazione,informandone il prefetto della provincia di frontiera a ttraverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delsgato del Ministero della sanità.

ART. 36

NORME GENERALI PER I TRASPORTI

In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato i feretri devono essere secondo le prescrizioni di cui all'art.28del Reg.P.M.e del precedente art.21;inoltre,se effettuato dal mese di aprile al mese di settembre, compresi, o negli altri mesi, in località raggiungibile dopo 24 o 48 ore dal decesso,alla salma è da praticare il trattamento igienico, di cui all' art.3odel Reg. P. M. salvo sia stata imbalsamata.

La salma è da consegnare a persona responsabile del trasporto e, nei trasporti da Comune a Comune,munita dai documenti di autorizzazione sia al trasporto che al seppellimento, nonchè del verbale di riconoscimento e di consegna, da compilarsi in duplice copia, di cui una da consegnare al Comune di destinazione e l'altra da restituire con l'attestazione del compimento delle operazioni.

Se il trasporto avviene per ferrovia, mare o aereo, il decreto anzidetto deve stare in consegna al vettore.

Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo con il medesimo carro funebre, per evitare l'incre- scioso trasferimento da carro a carro sulla pubblica via.

ART. 37

TRASPORTO DI RESTI E DI CENERI

Il trasporto di ossa umane, di resti mortali as- similabili e di cenere deve essere autorizzato dal Sin- daco o dalle autorità di cui all'art. 36 del Reg. P.M. se il trasporto è per o da Stato estero.

Non è soggetto nè alle misure precauzionali igi- eniche stabilite per il trasporto di salme, nè all'impie- go di doppio feretro e di vettura funebre.

Ossa umane e resti mortali devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.

CAPO V°

CIMITERO SERVIZI COSTRUZIONE

ART. 38

DISPOSIZIONI GENERALI

Al servizio, obbligatorio, del seppellimento e del- la custodia dei cadaveri, il Comune provvede con i cimate- ri costituiti sul territorio del Comune.

Il cimitero ha campi destinati all'inumazione e de- ve essere prevista in modo da superare almeno di 1/10 l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici dell'ul- timo decennio, destinata ad accogliere le salme per dieci anni, corrispondente al normale periodo di rotazione.

Se il tempo di rotazione è stato fissato per un pe- riodo diverso dal decennio, l'aria viene calcolata propor- zionalmente.

Nella determinazione dell'ampiezza dei lotti di ter- reno destinati ai campi di inumazione occorre tenere presen- ti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumula- zioni di cui all'art. 61 del presente regolamento.

I campi comuni destinati alle sepolture per inuma- zione, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m 2) la lunghezza di m 2,20 e la larghezza di m 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato.

Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq 3,50.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m 2) una lunghezza media di m 1,50 da ogni lato.

Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq 2 per ogni inumazione.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture particolari.

Il Comune può concedere a privati o ad enti in uso per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Le concessioni previste del presente articolo sono a tempo determinato, e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, possono

essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero.

Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto nel seguente art.53.

Con l'atto della concessione, il comune può imporre al concessionario determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

Non può essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirano a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere dello ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ogni operazione compiuta nel cimitero inumazione, tumulazione, cremazione, trasferimento, sia nell'interno del cimitero che ad altro cimitero, di salme, di resti, di ceneri è riservata al personale addetto al cimitero e dovrà risultare giornalmente nei seguenti registri, in doppio originale; conservando gli atti relativi di autorizzazione:

1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quando risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art.6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;

2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;

3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dell'autorizzazione del Sindaco;

4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere rappresentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

ART. 39

SEPOLTURE PRIVATE FUORI DEL CIMITERO

Fuori dal cimitero può essere autorizzata dal Prefetto, sentito il Consiglio sanitario provinciale, la costruzione di cappelle private e gentilizie, contemplate dall'art. 340 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Il richiedente farà eseguire a proprie spese apposita ispezione tecnica dalla commissione provinciale per i cimiteri.

La costruzione e l'usabilità di questi sepolcri sono condizionati al rilascio della concessione edilizia e nel rispetto del programma di fabbricazione comunale.

Le cappelle private e gentilizie costruite fuori dal cimitero devono rispondere a tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento per le sepolture private esistenti nei cimiteri.

A partire dall'entrata in vigore del presente regolamento la loro costruzione ed il loro uso sono consentiti soltanto quando siano attorniate per un raggio di m 200 da fondi di proprietà degli enti e delle famiglie che ne chiedono la concessione e sui quali gli stessi assumano il vincolo di inalienabilità e di inedificabilità.

Inoltre, fuori dal cimitero può essere autorizzata la tumulazione privilegiata, per speciali benemerenze, in chiese, istituti, monumenti, con autorizzazione del Ministero per l'interno, a norma dell'art. 341 del T.U. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di Stato, previo apposito decreto, sempre che la tumulazione avvenga con la osservanza delle norme stabilite nel presente regolamento.

Le concessioni predette non limitano le attribuzioni del Sindaco e dell'Ufficiale sanitario in tema di polizia.

ART. 40

AMMISSIONE NEL CIMITERO

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme delle persone decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute; avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte sono parimenti ricevute le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali delle persone sopraindicate.

ART. 41

AMMISSIONE NEI REPARTI ACATTOLICI

Nei reparti acattolici sono ricevute le salme delle persone professanti culti acattolici, decedute nel territorio del Comune o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza, le quali non abbiano manifestato intenzione di essere sepolte nel cimitero comune.

In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi iure sanguinis, nell'ordine di cui all'art.3.

ART. 42

AMMISSIONE NEL REPARTO NATI MORTI

Nel reparto in oggetto sono accolti i nati morti, le ossa umane, i resti anatomici, i feti e i prodotti abortivi e e del concepimento, aventi l'età di cui all'art.14 precedente e con le autorizzazioni in detto articolo indicate.

Anche i suesposti seppellimenti dovranno essere registrati.

ART. 43

AMMISSIONE NEI CIMITERI DELLE FRAZIONI E SUBURBANI

Nei cimiteri delle frazioni e suburbani sono accolte le salme delle persone decedute nei rispettivi territori.

Compatibilmente con la disponibilità di aree, il Sindaco, a richiesta, può autorizzare sia il seppellimento di dette salme nel cimitero del capoluogo, sia il seppellimento nel cimitero di frazione o suburbani di salme di persone già residenti in detti territori o che hanno già sepolti, in detti cimiteri, membri della propria famiglia.

ART. 44

SEPOLTURE COMUNI PER INUMAZIONE

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private: A) Sono le sepolture, per inumazione, della durata legadi 10 anni, dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

Le fosse devono essere scavate a distanza l'una dall'altra di almeno m.0,50 ed a m.2 di profondità dal piano ed avere le seguenti misure:

- a) per persone oltre i 10 anni; lunghezza al fondo m. 2,20; larghezza m. 0,80; superficie per posto mq. 3,50;
b) per minori degli anni 10: lunghezza al fondo m. 1,50; larghezza 0,50; superficie per posto mq. 2.

La copertura deve essere fatta in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

b) Sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore a quella legale di 10 anni; di esse si dice nell'art. 47 che segue.

ART. 45

CIPPO

Ogni fossa dei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo verrà poi applicata una targhetta di marmo con l'indicazione del nome e cognome del defunto e della data di seppellimento.

ART. 46

SEPOLTURE PER TUMULAZIONE

Sono a tumulazione le sepolture in opere murarie loculi o cripte costruite dal Comune o dai concessionari di sepoltura secondo le norme di cui al successivo art. 47.

Le sepolture per tumulazione sono solo private, quindi, oggetto di concessione secondo le modalità di cui all'art. 67 e seguenti.

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato, scavato in roccia compatta e costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti.

Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento armato.

In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo spessore non inferiore a cm 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas.

E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm 5; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi ed ai gas.

L' unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm 5.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm 15 sempre intonacati nella parte esterna.

E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

ART. 47

VARI TIPI DI SEPOLTURE PRIVATE

Le sepolture private possono consistere:

a) nell' uso temporaneo, per 15, 30, 50, 99 anni dalla data della inumazione, di fosse in appositi campi per inumazioni singole.

Le fosse della durata di 15, 30, 50, anni possono essere abbinate per avvicinare parenti stretti, occupando lo stradino intermedio fra le due singole fosse ai soli fini della sistemazione esterna.

Nelle fosse della durata di 50 anni è permessa la costruzione di cripta interrata.

Nelle fosse di durata di 99 anni è permessa la costruzione di una cripta multipla con singoli scomparti, fino a 3, sovrapposti ed ognuno a perfetta tenuta, secondo il progetto dell' ufficio del cimitero;

b) nell' uso temporaneo; per 40, 60, 99 anni, dalla data della tumulazione di loculi predisposti dal Comune in gallerie, cameroni, portici o in costruzioni monolitiche all' aperto con più piani sovrapposti, costruiti in conformità a quanto dispone l'art.46 del presente regolamento e destinati a tumulazioni singole;

c) nell' uso temporaneo, per la durata di 40 o 60 anni, di cellette, predisposte dal Comune, per la custodia di resti;

d) nell' uso di area per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività ed aventi la durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

la costruzione può essere tipo cappella o edicola o monumento cioè opera di architettura o scultura ed avere o non la camera sotterranea.

IL piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, le misure delle aree, i diversi tipi di opere, le relative caratteristiche tecniche in conformità alle norme del Reg. P. M. e del presente regolamento.

ART. 48

DEPOSITO IN LOGULI PROVVISORI

Appositi loculi, aventi gli stessi requisiti di cui agli articoli precedenti, sono destinati a deposito provvisorio per salme o resti mortali, a seguito di esumazione, che si intende tumulare in sepolcro di famiglia o in opere del Comune non ancora disponibili, oppure che s'intende successivamente trasferite, nonché salme estumulate temporaneamente per la riparazione o ricostruzione di opere.

La concessione dei loculi per deposito provvisorio di massa è della durata di un anno, prorogabile solo se la sepoltura definitiva, cui la salma è destinata, è effettivamente in corso di ultimazione.

La concessione del deposito provvisorio è subordinata al versamento del canone semestrale e della cauzione, stabiliti in tariffa.

La salma deve essere nella doppia cassa prescritta per le tumulazioni.

Sui locali provvisori non sono ammesse decorazioni od ornamentazioni stabili.

Qualora non siano disponibili loculi provvisori, si può autorizzare la tumulazione provvisoria anche in sepolture di famiglia, secondo le norme suesposte e dell' articolo che segue.

ART. 49

SISTEMAZIONE DEFINITIVA RIMBORSI

Provvisto alla sistemazione definitiva della salma, già in loculo provvisorio, e corrisposte le semestralità dovute, la cauzione viene rimborsata.

Qualora alla scadenza o nel termine che verrà prefisso non venga data la sistemazione definitiva alla salma, si provvede d'ufficio, previa diffida, al trasferimento della salma in campo comune o a pagamento, in proporzione della disponibilità della somma versata per deposito di garanzia, dedotte eventuali semestralità non pagate.

ART. 50

CAMERA MORTUARIA

Il cimitero ha una camera mortuaria per la eventuale

breve sosta delle salme che non possono essere subito seppel-
lite o di salme esumate per esigenze varie, purchè di breve
durata e sempre che il feretro sia in buone condizioni.

La camera mortuaria deve avere le caratteristiche
strutturali e funzionali di cui agli artt. 64 e 65 del Reg.
P. M.

Eccezionalmente, in difetto degli appositi locali,
la camera mortuaria può essere adibita, se nelle condizio-
ni prescritte, ad altri servizi: deposito di osservazione
sala di autopsia.

ART. 51

SALA PER AUTOPSIE

Nel cimitero un apposito locale, avente i requisiti
prescritti dall'art. 66 del Reg. P. M., è destinato alle au-
topsie, di cui all'art. 44 dello stesso Reg. P. M.

ART. 52

OSSARIO COMUNE

Nel cimitero sono istituiti uno o più ossari comu-
ni per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collet-
tiva delle ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumu-
lazioni, per le quali le famiglie interessate non abbiano
provveduto per altra destinazione, nonchè per ossa eventu-
almente rinvenute fuori del cimitero o provenienti da ci-
miteri soppressi.

L'ossario deve essere costituito da cripta sotte-
ranea costruita in modo che le ossa siano sottratte alla
vista del pubblico.

Circa il divieto di asportare ossa dal cimitero e
circa il divieto di asportare ossa dal cimitero e circa il
commercio delle stesse, si richiama il precedente art. 16.

ART. 53

SOPPRESSIONE DEL CIMITERO

Il cimitero che risulta tuttora nelle condizioni
prescritte dal T. U. LL. SS. e del Reg. P. M. può essere
soppresso solo per ragioni di dimostrata necessità.

Il provvedimento è proposto dal Comune ed attua-
to con decreto del Prefetto, sentito il Consiglio provinci-
ale di sanità.

Le concessioni di sepolture private, nel cimitero

soppresso, si estinguono; i rispettivi concessionari hanno i diritti previsti dagli artt. 99 e 100 del Reg. P. M.; se la concessione consiste ancora in area senza opere e senza salme, si fa luogo al rimborso di cui all' art. 83.

Il cimitero soppresso, decorsi 15 anni dall' ultima inumazione, può essere dissodato per la profondità di 2 metri, raccogliendo le ossa, e quindi può essere destinato ad altro uso.

Durante tale periodo il Comune deve curarne la vigilanza e la manutenzione decorosa.

ART. 54

66STRUZIONE E AMPLIAMENTO DEL CIMITERO; PROGETTI; STUDIO

TECNICO; RELAZIONE SANITARIA

I progetti per la costruzione di nuovi cimiteri e così per l' ampliamento devono essere preceduti da uno studio tecnico, come dettagliatamente prescritto all' art. 53 del Reg. P. M.

Inoltre i progetti stessi devono essere accompagnati da una relazione tecnico - sanitaria in ordine agli aspetti generali e particolari dettagliatamente precisati agli artt. 54, 56, 60, e 61 del Reg. P. M. nonché agli artt. 58 e 59 dello stesso regolamento, relativi all' ampiezza dei lotti di terreno riservati ai campi per inumazione decennale.

Per l' approvazione dei progetti sono da osservare le norme di cui all' art. 228 del T. U. LL. SS. e successive modifiche.

ART. 55

ZONA DI RISPETTO

I cimiteri devono essere isolati dall' abitato per un raggio non inferiore a 200 metri, nel quale sono vietati la costruzione di nuovi edifici e l' ampliamento di quelli esistenti.

Per l' ampliamento dei cimiteri esistenti, la distanza non potrà essere inferiore a m. 100 per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti ed a m. 50 per gli altri comuni.

ART. 56

PLANIMETRIE PRESSO L'UFFICIO D'IGIENE

L' ufficio d'igiene deve essere dotato di una planimetria in scala 1:500 dei cimiteri del Comune, comprensiva

anche delle zone circostanti del territorio e delle relative zone di rispetto.

Essa dovrà essere aggiornata ogni 5 anni o quando siano creati nuovi cimiteri o soppressi, modificati o ampliati quelli esistenti.

CAPO VI°

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ART. 57

ESUMAZIONE ORDINARIA

Le salme, nelle sepolture per inumazione, sono esumabili:

a)-non prima della scadenza di 10 anni dalla inumazione, se in sepoltura comune;

b)-non prima della scadenza del periodo delle rispettive concessioni, se in sepolture private, a sistema di inumazione.

Le predette esumazioni sono regolate, secondo le esigenze di reimpiego, dalla Direzione del cimitero e non richiedono speciale autorizzazione.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite, in apposito campo, a questo destinato, o in campo comune in attività, in modo da non interrompere così la scadenza generale del campo .

ART. 58

ESUMAZIONE NATI MORTI

L'esumazione ordinaria dei nati morti, dei feti ecc., inumati nell'apposito reparto, può essere ridotta a 5 anni dalla data del seppellimento.

ART. 59

AVVISI DI SCADENZA ORDINARIA

La scadenza ordinaria delle sepolture, sia comuni che private, per inumazione o per tumulazione non è comunicata con singoli avvisi alle famiglie interessate; però sui campi e nei gruppi di loculi e cellette in scadenza, almeno 3 mesi prima, sono collocate apposite paline, recanti l'avviso di scadenza; di più, all'ingresso del cimitero è pubblicato ogni anno, per la Ricorrenza dei defunti, l'elenco dei campi e dei gruppi di loculi in scadenza

nell' anno successivo, le cui salme saranno esumate o estumolate.

ART. 60

ESUMAZIONE STRAORDINARIA

L'esumazione straordinaria delle sepolture per inumazione può essere eseguita, prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria o per autorizzazione del Sindaco, a richiesta dei familiari, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o di altro cimitero o per cremazione.

La salma esumata per ordine dell' autorità giudiziaria è trasportata alla sala per autopsie con l'osservanza delle norme eventualmente suggerite dalla stessa.

L'esumazione straordinaria deve essere eseguita dalla presenza dell'Ufficiale sanitario o di sanitario delegato e di un incaricato dell'ufficio cimiteri.

Per i feretri che racchiudono le salme da trasferire si richiama l'art.21, penultimo comma.

Le esumazioni straordinarie, salvo siano ordinate dall' autorità giudiziaria, sono fatte nei termini e con le limitazioni stagionali di cui all'art.85 del Reg. P.M. e se, trattasi di salma di persona morta per malattia infettiva contagiosa, con la decorrenza e le garanzie sanitarie di cui al citato articolo.

ART. 61

ESTUMULAZIONI

Le salme in sepoltura privata per tumulazione si possono estumulare, in via ordinaria, alle rispettive scadenze.

Le salme che risultano indecomposte, salvo si possa rinnovare la sepoltura, sono trasferite in campo comune, effettuando prima qualche foro nella parte superiore del feretro metallico.

L'estumazione straordinaria, per trasporto in altra sede, può essere autorizzata dal Sindaco dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell'anno, a condizione che l'Ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il trasferimento può farsi senza pregiudizio per la pubblica salute.

qualora il feretro non risultasse a perfetta tenuta, l'Ufficiale sanitario dovrà disporre per la sostituzione o per idonea sistemazione, quale il rivestimento metallico.

Non sono permesse estumulazioni, salvo richiesta

dell'Autorità giudiziaria, quando la loro effettuazione richiede la rimozione di altre salme.

Per la estumulazione in sepolture di famiglia, si rinvia all' art.80.

ART. 62

OPERAZIONI VIETATE - DENUNCIA

E' vietato eseguire nelle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero (o chi è preposto al servizio) è tenuto a denunciare all' Autorità giudiziaria e all'ufficiale sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

ART. 63

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, straordinarie, escluse quelle in sepolture di famiglia, sono eseguite gratuitamente.

Per quelle richieste dall'Autorità giudiziaria, si applica la legge 23 dicembre 1865, n. 270, e successive modificazioni.

ART. 64

RACCOLTA DELLE OSSA - INCENERIMENTO MATERIALI

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni ordinarie devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

Gli avanzi di indumenti e di feretri, provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni, sono raccolti e inceneriti in apposito appartato luogo, nell' interno del cimiteri.

Sia nelle esumazioni sia nelle estumulazioni, nessuno può sottrarre parte di salma, di indumenti o di oggetti ad eccezione dell'Autorità giudiziaria e di quanto dispone il successivo articolo.

ART. 65

SALME AVENTI OGGETTI DA RECUPERARE

I familiari i quali ritengono che la salma da esumare abbia oggetti preziosi o ricordi che intendono recuperare, devono darne avviso all'ufficio prima dell'esumazione o estumazione e possibilmente intervenire all'operazione stessa.

Comunque gli oggetti di valore e i ricordi personali, che fossero rinvenuti nelle esumazioni, devono essere consegnati all'ufficio, dal quale, se richiesti, sono restituiti ai familiari, previa registrazione; se non richiesti, seguono i resti, se questi vengono conservati in ossario individuale privato; sono consegnati all'ufficio per l'impiego di cui all'articolo che segue, se destinati all'ossario generale.

Per il personale incaricato delle esumazioni, costituisce grave mancanza, perseguibile anche penalmente, l'appropriazione di qualsiasi oggetto rinvenuto, anche se non reclamato, e che detto personale deve, in ogni caso, consegnare all'ufficio.

ART. 66

DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

Venendo a scadere le sepolture ordinarie e private a tempo, i materiali e le opere passano a disposizione del Comune per essere impiegati in opere di miglioramento generale del cimitero stesso, o nel miglioramento di tombe abbandonate.

I materiali che non possono essere reimpiegati come predetto, opportunamente privati dagli eventuali segni funebri, sono venduti a licitazione privata, preferibilmente fra le ditte che svolgono attività nel cimitero; l'importo relativo è impiegato come al comma precedente.

Può essere autorizzato, a favore dei concessionari il reimpiego di materiali in caso di cambiamento di sepoltura, come pure per tomba di parenti o affini fino al 4° grado, purchè nello stesso cimitero e purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.

Sono conservate a cura del Comune, nel cimitero o in altro luogo, le opere di pregio artistico o storico.

Ricordi strettamente personali possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO VII°

CONCESSIONE DI SEPOLTURE PRIVATE

CONCESSIONE DI SEPOLTURA INDIVIDUALE

ART. 67

MODALITA' DI CONCESSIONE

La sepoltura individuale privata per singola salma, nei vari tipi di cui all'art. 47, può concedersi solo a decesso della persona cui è destinata ed è assegnata per ordine progressivo di numero delle sepolture disponibili.

Solo per i loculi si può fare la concessione in vita, a giudizio del Sindaco, secondo la disponibilità degli stessi e l'età del richiedente, quando questi dimostri di non avere parenti od eredi che possano provvedere.

In tal caso è dovuto il canone della tariffa in vigore all'atto della concessione e sarà, in vita, integrato per aumenti superiori alla metà del pagato; il periodo di durata decorre dalla data della concessione.

La concessione di sepoltura singola è vincolata alla salma indicata nella concessione e non può essere nè rinnovata nè trasferita a terzi; essa è provata, salvo se richieda atto formale, dalla bolletta di pagamento.

ART. 68

SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA SEPOLTURA INDIVIDUALE

Le sepolture private per tumulazioni sono concesse dal Comune; quelle, invece, per inumazioni, costituite da fosse, cripte, impegnano il concessionario a dare pena la decadenza adeguata sistemazione alla sepoltura stessa entro il I° semestre dal seppellimento, per le fosse della durata da 15 a 50 anni; entro 1 anno per le altre fosse di maggiore durata.

I concessionari devono mantenere per tutto il tempo della concessione in solido e decorso stato le sistemazioni stesse, lapidi, manufatti ecc.

In difetto di tale dovere il Sindaco, previa diffida, può disporre la rimozione delle opere, nonchè la decadenza di cui all'art. che segue.

DURATA DECADENZA

La concessione di sepoltura privata individuale ha la durata, indicata per ogni tipo, nel precedente art. 47.

La concessione può essere dichiarata decaduta anche prima della scadenza del termine, quando la sepoltura:

1)- non risulti sistemata nel termine stabilito, come all'art. precedente;

2)- quando non sia stata occupata entro un anno dalla morte della persona per la quale venne concessa;

3)- quando la salma venga trasferita per altra sepoltura, ammessa solo per sepoltura di grado superiore o pari a quella occupata;

4)- quando risulti in stato di completo abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto.

I predetti provvedimenti sono adottati con deliberazione, previa diffida agli interessati, se reperibili.

Nel caso di cui al n. 4), se il concessionario o agli aventi causa non risultano reperibili, sulla tomba è posta una palina- avviso; inoltre, contemporaneamente a tale atto, all'albo, posto all'ingresso del cimitero, è pubblicato l'elenco delle sepolture le quali viene iniziata la procedura della decadenza per abbandono.

Decorso 1 anno dall'invio della diffida o dalla pubblicazione all'albo, ove non ricorrano circostanze tali da giustificare il protrarsi dell'abbandono, è dichiarata la decadenza.

La decadenza, nel caso di cui ai nn. 1), 2) e 3), dà luogo al rimborso di cui al successivo art. 71; nel caso di cui al n. 4) non dà luogo ad alcun rimborso.

ART. 70

SISTEMAZIONE DELLE SALME A SEGUITO DELLA DECADENZA

Pronunciata la decadenza, il Comune provvede alla esumazione od alla estumulazione della salma con l'osservanza delle norme relative al rinnovamento delle sepolture.

Se la mineralizzazione risulta completa, i resti sono depositati nell'ossario generale; se invece non è completa, la salma viene inumata, previa perforazione del feretro metallico, se esiste, in campo comune per il periodo occorrente; quindi i resti sono depositati nell'ossario generale.

ART. 71

RINUNCIA DI SEPOLTURE- RIMBORSI

La rinuncia alla concessione di sepoltura individuale è ammessa solo quando la sepoltura non è stata occupata da salma, nei casi autorizzati, e quando, essendo stata occupata la salma viene trasferita per una diversa sistemazione; il trasferimento è ammesso solo per sistemazione in sepoltura di grado superiore o pari, non inferiore a quella occupata.

La rinuncia dà luogo al seguente trattamento:

1)-per le sepolture quindicennali e trentennali: rimborso della metà della somma di tariffa pagata, limitatamente al primo biennio della concessione;

2) - per le altre sepolture individuali è applicata la tariffa ad esaurimento del canone versato.

Il trasferimento nel primo mese della concessione, per dare migliore sistemazione nel cimitero, si ritiene interamente compensato con la maggiore tariffa del nuovo posto.

SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA'

ART. 72

MODALITA' DI CONCESSIONE

La concessione di area per la costruzione di sepoltura di famiglia o per collettività, nei vari tipi di cui all' art. 47, può concedersi in ogni tempo, secondo la disponibilità, a persona, ente, comunità; può essere concessa anche a due famiglie congiuntamente, fissando nel contratto le rispettive quote ed in proporzione a queste, gli oneri di manutenzione.

Una stessa famiglia non può essere concessionaria di più di una sepoltura di famiglia, salvo che la sepoltura stessa sia prossima ad essere tutta occupata, senza possibilità di rinnovo.

la concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

La concessione deve, a sensi e per gli effetti dello art. 1350 del codice civile, risultare da contratto da stipularsi per opera del Segretario del Comune. Solo con la stipulazione dell'atto, la concessione si intende perfezionata.

Nell'atto di concessione possono stabilirsi particolari norme tecniche relative alla costruzione in rapporto all'area, all'opera, al posto. Prima della stipulazione dell'atto, il concessionario deve corrispondere il prezzo dell'area.

ART. 73

DURATA DELLA CONCESSIONE RINNOVO

La concessione di area per sepoltura di famiglia e di collettività, ai sensi dell'art. 91 del Reg. P.M., è a tempo determinato, di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Il rinnovo è concesso a discrezione dell'Amministrazione comunale, tenuto conto delle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed in rapporto al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Il rinnovo è subordinato al versamento del canone ricognitivo, fissato di volta in volta, e può essere condizionato all'esecuzione di opere di manutenzione.

art. 74

PROGETTO COSTRUZIONE DELLE OPERE TERMINI LIMITI DI IMPIEGO DELL'AREA

La concessione di area per la costruzione di cappella, edicola, monumento, impegna alla sollecita presentazione del progetto entro 23 mesi dalla data di stipulazione dell'atto di concessione.

Il progetto dovrà essere approvato dal Sindaco, su conforme parere dell'Ufficiale sanitario e sentita la Commissione per l'edilizia.

L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro un anno dalla data di rilascio della concessione edilizia, e dovrà essere comunicata, all'Amministrazione comunale almeno 20 giorni prima della data prevista per l'inizio stesso.

L'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 3 anni dalla data di rilascio della concessione edilizia.

Sia l'inizio che l'ultimazione lavori dovranno essere comunicati tramite raccomandata.

Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dalla effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare dal Sindaco, può essere concessa, ai termini predetti, una proroga di sei mesi, scaduti i quali, salvo decadenza, per ogni mese di ritardo, è applicata la penale del 10% del corrispettivo della concessione.

La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa; per le opere in sottosuolo si può aggiungere una maggiore area in sottosuolo, da pagarsi come in tariffa, sempre che non sia di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi.

Il numero dei loculi che si possono costruire è fissato in ragione di un loculo per ogni due metri

quadri di area, concessa in soprassuolo e in sottosuolo; oltre tale numero normale possono autorizzarsi altri loculi subordinatamente alle esigenze tecniche ed al pagamento, per ogni loculo in più, del canone di tariffa.

La struttura delle opere deve essere in conformità alle disposizioni contenute nel Reg.P.M. e nel presente regolamento; in particolare deve essere assicurata l'impermeabilità dei loculi ai liquidi ed ai gas; le stesse, inoltre, non devono avere alcuna comunicazione con l'esterno del cimitero.

Ultimate le opere si provvede al collaudo di cui al successivo art. 115.

ART. 75

SEPOLTURE DI FAMIGLIA PER INUMAZIONE

Le sepolture di famiglia e collettività possono essere anche a sistema di inumazione; in tal caso devono essere dotate di adeguato ossario.

A queste sepolture, come a quelle per tumulazione, si applicano, rispettivamente, le disposizioni generali stabilite sia per le inumazioni e tumulazioni, sia per le esumazioni ed estumulazioni.

ART. 76

DOVERI IN ORDINE ALLA MANUTENZIONE

Il concessionario, ed i suoi successori, sono tenuti a provvedere, per tutto il tempo della concessione, alla solida e decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere relative; ad eseguire restauri ed opere che l'Amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportuni per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.

In caso di inadempienza a tali obblighi, si potrà ricorrere al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse.

Risultando lo stato di abbandono e di incuria si provvederà alla dichiarazione di decadenza come al successivo art. 83.

ART. 77

AVENTI DIRITTO

Il diritto di uso della sepoltura di famiglia si intende riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia secondo la discendenza iure sanguinis in linea retta del primo concessionario, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione o nel testamento del primo concessionario.

A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti.

Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

SE più sono i titolari, per concessione o per successione, quest'entro un anno, devono designare uno fra essi che assuma verso il Comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione, il Sindaco.

Il titolare di sepoltura che si trasferisce dal Comune, deve tenere aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne tiene nota nel fascicolo individuale della sepoltura.

Nella concessione a collettività il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino a completamento della capienza del sepolcro.

ART. 78

AMMISSIONE IN SEPOLTURA DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITÀ

Nella rispettiva sepoltura di famiglia sono ammesse le salme, ed eventualmente i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultino avere diritto, secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nelle sepolture medesime, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non abbia stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.

Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, a sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità, deve presentare, di volta in volta, apposita dichiarazione e la richiesta di tumulazione.

Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte di aventi diritto.

Il richiedente deve provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione.

Le controversie fra titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.

Salvo assegnazione preventiva o nominativa da parte del fondatore o divisione come all' art. 85, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari iure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Nella sepoltura non possono essere accolte salme in numero superiore ai loculi autorizzati, tenendo conto del rinnovo di cui all' art. 82 successivo.

ART. 79

RICORDI FUNEBRI

Nella sepoltura di famiglia , previa approvazione, il concessionario ha facoltà di manifestare, secondo gli usi, il culto verso i defunti di far celebrare esequie, di collocare lapidi, ricordi, luci, ecc.

In essa si possono ricordare defunti, aventi diritto, sepolti altrove o i cui resti siano già stati depositati nell'ossario generale, facendo rilevare nell'iscrizione tali circostanze.

ART. 80

ESTUMULAZIONE VINCOLO

Nella sepoltura di famiglia le salme possono essere estumulate, a richiesta dei concessionari, quando occorre disporre di loculo, per salma di altro avente diritto, purchè siano decorsi almeno 25 anni dalla tumulazione.

I resti sono conservati nella sepoltura stessa in apposito ossario o in singole cellette, come predisposto.

Il concessionario d'origine, nell'atto della concessione, può stabilire il divieto di estumulazione, per tutta la durata della concessione, per tutte o per alcune salme, versando a tal fine il canone in tariffa.

Detto vincolo può essere rimosso con richiesta di tutti i contitolari ed ha effetto solo per i posti ancora liberi, non per quelli già occupati.

ART. 81

DIVIETO DI CESSIONE DEI DIRITTI D'USO

In conformità a quanto dispone l'art.94 del Reg. P.M., il diritto d'uso delle sepolture è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria fami-

glia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento, della capienza del sepolcro.

E' vietata, pertanto, la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del Comune.

ART. 82

RICUPERO A FAVORE DEL COMUNE

a) Aree libere.

Il concessionario di area per sepoltura di famiglia o per collettività sulla quale non siano state eseguite opere, salvo siano raggiunti i termini per la decadenza, può retrocedere l'area al Comune, e mai, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi, ottenendo il rimborso dei 9/10 nei primi, due anni e degli 8/10 successivamente, calcolati sulla tariffa in vigore all'atto della concessione.

Eccezionalmente, a giudizio dell'Amministrazione, si può ammettere, con modifica del contratto, di associare un congiunto fino al 4° grado, a condizione che sia con ciò assicurato l'immediato inizio delle opere e l'ultimazione nei termini di cui all'art.74.

b) Aree con parziale costruzione.

Se il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa, salvo decadenza, si applica la norma di cui alla lettera a) precedente; il concessionario inoltre ha il diritto al ricupero delle opere in soprassuolo, da effettuarsi non oltre due mesi alla rinuncia.

A discrezione dell'Amministrazione, si può anche autorizzare la cessione delle sole opere ad un terzo, che a sua volta acquisti dal Comune l'area rinunciata e si impegni ad ultimare le opere stesse nei termini stabiliti dall'art.76.

c) Rinuncia ai diritti.

I titolari di sepoltura di famiglia o per collettività possono volontariamente retrocedere i diritti relativi al Comune che, se accetta, stabilirà di volta in volta le condizioni in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere, con valutazione da parte dell'Ufficio tecnico del Comune.

ART. 83

DECADENZA REVOCA ESTINZIONE

La concessione di sepoltura di famiglia può essere soggetta:

1) a decadenza:

a) per inadempienza ai doveri di cui all'art.74 in

ordine ai termini per la realizzazione delle opere di costruzione; in tal caso al concessionario è corrisposto il rimborso nei limiti di cui all'art. 82;

b) per abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto e comunque per inadempienza ai doveri di manutenzione.

Tale provvedimento è adottato attraverso la procedura di cui all'art.69,n.4); in più, decorso il primo anno di mora, sono da farsi due pubblicazioni avviso successive sui giornali più diffusi in loco.

Alle salme ed ai resti si provvederà a norma del precedente art.70;

2) a revoca, per le concessioni fatte anteriormente all'entrata in vigore del nuovo Reg. P.M., nelle condizioni di cui al successivo art.90;

3) ad estinzione, per soppressione del cimitero, come ai precedenti artt.53 e 83 ed osservate le norme di cui all'art. 99 del Reg. P.M.

I suddetti provvedimenti sono adottati con apposita deliberazione, previa comunicazione agli interessati, se reperibili, e, in difetto, con pubblicazione.

ART. 84

PROVVEDIMENTI A SEGUITO DELLA DECADENZA E REVOCA

Pronunciate la decadenza di cui al n. 1), lett.b), dell'ART. precedente e la revoca di cui al n.2 dello stesso articolo, il Comune provvede al trasferimento delle salme e dei resti come all'art. 70.

Quindi dispone o per la demolizione o per il restauro delle opere, a seconda sia richiesta dallo stato delle cose, ricorrendo, se del caso, alla cessione delle opere come previsto al precedente art. 82 lett.b).

ART. 85

DIVISIONE E RINUNCIA

Più titolari di una tomba possono, se d'accordo, con atto notarile o per scrittura privata autenticata, da produrre in copia all'ufficio per le variazioni, procedere alla divisione dei vari posti o all'assegnazione di quote e quindi alla determinazione degli oneri di manutenzione.

La rinuncia da parte di un contitolare, se a favore di tutti gli altri contitolari, costituisce accrescimento e non cessione, essa deve risultare come sopra.

ART. 86

DISPONIBILITA' DEI MATERIALI

I ricordi , i monumenti, le lapidi, le decorazioni e gli accessori che, previo permesso, venissero sostituiti nella sepoltura o che comunque vengano rimossi, sono soggetti alle norme di cui all' art.66.

ART. 87

FASCICOLI PER LE SEPOLTURE DI FAMIGLIA

Per ogni sepoltura è istituito un apposito fascicolo, tenuto dall'ufficio, nel quale sono registrati i dati relativi alla concessione, alla costruzione delle opere, ai seppellimenti, alle estumulazioni e alle successioni.

Queste devono essere comprovate da atto notorio o da dichiarazione sostitutiva.

ART. 88

SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA' ANTERIORI AL NUOVO

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Le sepolture di famiglia e per collettività, anteriori al nuovo Reg. P.M., rilasciate con regolare atto di concessione, conservano la durata eccedente i 99 anni, stabilita nei rispettivi atti di concessione e conformi alle norme del regolamento generale e locale in vigore all'atto della concessione stessa.

Tuttavia esse possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampiamiento o alla costruzione del nuovo cimitero.

GAPO VIII

CREMAZIONE(1)

ART. 89

COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DEL CREMATORIO

La costruzione del crematorio deve avvenire entro il recinto del cimitero ed è sottoposta all'autorizzazione del prefetto, sentito l'Ufficiale sanitario.

Il progetto deve essere corredato da una relazione dell' Ufficiale sanitario sulle caratteristiche ambientali del sito e tecnico - sanitarie dell'impianto, nonché sui sistemi di abbattimento dei fumi e delle esalazioni.

In particolare il forno deve essere costruito in modo da poter porre nel crematorio l'intero feretro; l'ignizione deve essere fatta con sistemi rapidi ed innocui.

L'esercizio del servizio è soggetto alla vigilanza del Sindaco e dell'Ufficiale sanitario.

ART. 90

RICHIESTA DELLA CREMAZIONE

La cremazione dei cadaveri deve essere autorizzata di volta in volta dal Sindaco, a seguito di richiesta degli aventi titolo, con la produzione dei seguenti documenti:

1) estratto legale della disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato;

2) certificato, in carta libera, del medico curante dell'Ufficiale sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato;

3) nulla osta dell' autorità giudiziaria, se si tratta di morte improvvisa.

Per gli iscritti, al momento della morte, ad associazioni, riconosciute, aventi il fine della cremazione dei propri associati, è sufficiente la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 80 del Reg. P.M.

ART. 91

TERMINI

La cremazione non può effettuarsi prima che siano decorse 24 ore dal decesso, o 48 ore, se si tratta di morte improvvisa; non può ritardarsi oltre 48 ore dal decesso, durante il periodo dal 1° maggio al 31 ottobre, e o oltre 72 ore dal decesso, durante il periodo dal 1° novembre al 30 aprile.

Trascorsi tali termini, deve inumarsi o tumularsi la salma, successiva esumazione o estumulazione al momento dell'effettiva cremazione.

ART. 92

CREMAZIONE STRANIERI

Per la cremazione di salma di straniero si richiede, in aggiunta ai documenti di cui al precedente art. 90, il "nulla osta" del rappresentante diplomatico o consolare dello Stato cui apparteneva il defunto, competente per giurisdizione territoriale.

In ogni caso avrà applicazione, se richiesta, la legge dello Stato cui apparteneva il defunto.

ART. 93

MODALITA' PER LA CREMAZIONE

La cremazione deve essere eseguita dal personale appositivamente autorizzato ed al quale il feretro viene consegnato con l'autorizzazione di cui ai precedenti artt. 90 e 92.

Nel crematorio, accertamento della corrispondenza dei dati dell'autorizzazione con quelli del feretro, deve essere posto l'intero feretro.

ART. 94

URNA CINERARIA

Compiuta la cremazione, le ceneri, in continuità, sono diligentemente raccolte in apposita urna cineraria che viene suggellata.

L'urna può essere in metallo o di marmo, di terra, di cristallo, purchè opaco.

Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto e la data di morte.

L'urna è poi collocata nelle cellette o nicchie singole del crematorio, salvo si disponga per sepoltura privata di famiglia o in cappelle, templi, colombari privati, secondo le prescrizioni di cui all'art. 82 del Reg. P.M. Per il trasporto di ceneri si vede il precedente art. 37.

ART. 95

VERBALE DI CONSEGNA REGISTRO

La consegna dell'urna cineraria deve risultare da apposito verbale, redatto in tre esemplari, di cui uno conservato presso il crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna ed il terzo per essere trasmesso all'Ufficio di stato civile.

Se l'urna resta collocata nel cimitero, il secondo

verbale è conservato dal custode (o dell'ufficio competente).

Presso il crematorio è tenuto un registro, in doppio esemplare, contenente le generalità delle persone cremate, la data di morte e di cremazione nonché il luogo ove è stata deposta l'urna.

CAPO IX

POLIZIA INTERNA DEL CIMITERO

ART. 96

ORARIO

Il cimitero è aperto al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco ed affisso all'ingresso.

Nei giorni di Natale, Capo d'Anno e Pasqua l'apertura è limitata alle ore antimeridiane.

La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Sindaco; la visita fuori orario ai loculi nei sotterranei è subordinata, oltrechè al permesso predetto, all'accompagnamento da parte di personale addetto al cimitero.

Il segnale di chiusura è dato a mezzo di campana, mezz'ora prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Nelle giornate di intensa nebbia o di pioggia, il Sindaco può disporre la chiusura anticipata per il pubblico, esauriti i servizi di trasporto funebre.

ART. 97

DIVIETO DI INGRESSO

E' vietato l'ingresso:

a) ai minori di anni 14, non accompagnati da persone adulte;

b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

c) alle persone in massa, non a seguito di funerali o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del Sindaco;

d) a chiunque, quando il Sindaco, per motivi di ordine pubblico o di polizia mortuaria o di disciplina interna, ravvisi l'opportunità del divieto.

ART. 98

RITI RELIGIOSI

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

Le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico devono essere autorizzate.

ART. 99

CIRCOLAZIONE DI VEICOLI

Non è ammessa la circolazione di veicoli privati nell'interno del cimitero.

Per motivi di salute o di età, il Sindaco può concedere il permesso di visitare tombe di familiari servendosi di automobile.

Parimenti il Sindaco può autorizzare la circolazione di veicoli di servizio e delle imprese, addette al cimitero.

Il Sindaco fissa, nei casi suesposti, i percorsi e gli orari.

ART. 100

DIVIETI SPECIALI

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il sacro luogo ed in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) introdurre biciclette, animali, cose irriverenti, ceste o involti, salvo contengano oggetti autorizzati, da collocare sulle tombe e verificati dal personale;

c) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

d) buttare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi; accumulare neve sui tumuli;

e) portare fuori del cimitero qualsiasi oggetto senza la preventiva autorizzazione;

f) calpestare, danneggiare aiuole, alberi, sedere sui tumuli o monumenti, camminare fuori dei viottoli; scrivere sulle lapidi o sui muri;

g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, in ispecie con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire

indirizzi, volantini d'ogni sorta; tale divieto è particolarmente rigoroso per il personale del cimitero e delle imprese che svolgono attività nel cimitero;

h) prendere fotografie di cortei, di tombe, di operazioni funebri, di opere funerarie senza autorizzazione e, se si tratta di tomba altrui, senza il consenso del concessionario della sepoltura;

i) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

l) chiedere elemosina; fare questue senza autorizzazione del Sindaco, il quale determina il posto e l'ora;

m) assistere alla esumazione di salme di persone non appartenenti alla propria famiglia.

I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

ART. 101

EPIGRAFI

Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.

Ogni epigrafe deve essere approvata dal Sindaco e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.

Gli interessati devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere, come all' art. 115.

Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purchè seguite dalla traduzione in italiano.

Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.

Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato il solo nome, cognome e le date di nascita e di morte.

Le donne coniugate sono indicate con i due cognomi.

ART. 102

FACOLTÀ DI COLLOCARE LAPIDI E DI DETTARE EPIGRAFI

La facoltà di chiedere il collocamento di lapidi e di dettare il testo di epigrafi è riconosciuta come all' art. 3, in ordine di precedenza, al parente più prossimo del defunto; così pure per eventuali modifiche.

ART. 103

LAPIDI, RICORDI, FOTOGRAFIE

Sono vietati, ad eccezione degli omaggi transitori, ricordi e decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.

Si può autorizzare il collocamento di fotografia, purchè eseguita a smalto; il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite e che non invadano le tombe o i pasaggi attigui.

In caso di violazione di dette norme, previa diffida, si può disporre la rimozione.

CAPO X

PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO

ART. 104

CUSTODE DEL CIMITERO COMPITI

Al cimitero è addetto un custode con le mansioni proprie di tale qualifica e con le varie attribuzioni relative al cimitero ed al servizio mortuario, come disposto nel regolamento di polizia mortuaria e nel presente regolamento.

In particolare il custode tiene aggiornati i registri di cui all'art. 38 del presente regolamento; svolge le operazioni di seppellimento e di esumazione; come la manutenzione e l'ordine del cimitero; riferisce tempestivamente ogni esigenza ed ogni inconveniente di servizio.

ART. 105

DOVERI SPECIFICI DEL PERSONALE SALARIATO

Il personale addetto ai cimiteri ed ai servizi funebri, oltre ai compiti propri delle rispettive attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon ordine e la disciplina dei servizi, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge; in servizio deve vestire la divisa e tenerla in condizioni decorose.

E' fatto rigoroso divieto di assumere incarichi di

qualsiasi sorta, di natura privata, nell'interno del cimitero, anche a titolo gratuito.

Infine è vietato asportare oggetti e materiali di qualsiasi specie.

Nessuna compartecipazione spetta al personale a diritti e proventi per servizi prestati e che sono propri del Comune.

CAPO XI

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ART. 106

REGISTRO IMPRESE PERMESSO DI COSTRUZIONE

Per l'esecuzione di opere nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

Nessuno però può esser ammesso ad eseguire opere, se prima non ha ottenuto l'iscrizione in apposito registro di categoria costruttori, progettisti, marmisti, giardinieri, ecc. tenuto dal Comune.

L'interessato deve presentare la domanda di iscrizione, accompagnata dal certificato penale e di iscrizione alle competenti categorie professionali, dal quale risulti l'idoneità ai lavori e versare il canone annuo, risultante a tariffa, riducibile a semestre.

Per rilievi di ordine tecnico o morale, il Sindaco può sia ricusare l'iscrizione, sia disporre la cancellazione, a tempo indeterminato o temporaneo, previa comunicazione, dei rilievi, con invito a produrre giustificazione.

In particolare alle imprese è vietato svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabile.

ART. 107

LIMITI DI ATTIVITA'

Nella redazione dei progetti e nella direzione delle opere si osservano le disposizioni legislative sulla tutela dei titoli professionali e sui limiti delle rispettive attività professionali, nonché le norme circa le opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

ART. 108

PERMESSO DI COSTRUZIONE

Non può essere eseguita alcuna opera privata nuova opera, restauro, modifica senza la preventiva, approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposita concessione .

In questo sono indicati l'iscrizione del richiedente nel registro, i termini, di escuzione dei lavori, lo spazio autorizzato per il deposito di materiali e di discarica e l'orario.

ART. 109

RESPONSABILITA' DEPOSITO CAUZIONALE

Gli esecutori di lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni al Comune o a terzi.

ART. 110

RECINZIONE AREE MATERIALI DI SCAVO

Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato.

E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Comune.

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal Comune, secondo l'orario e l'itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere, in ogni caso l'impresa deve ripulire e ripristinare il terreno eventualmente danneggiato.

ART. 111

INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

La circolazione di veicoli delle imprese è regolata all'art. 99; la sosta deve essere nei limiti indispensabili.

I materiali occorrenti all'esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e depositati nel recinto predetto o in spazio autorizzato.

E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali e costruire baracche.

Per esigenze di servizio, si può ordinare il tra-

sferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi, il terreno adiacente la costruzione deve essere riordinato e sgombrato di terra, sabbia, calce, ecc.

ART. 112

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è fissato dal Comune.

E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Comune.

ART. 113

SOSPENSIONE DEI LAVORI

Quattro giorni prima della Ricorrenza dei Defunti e fino a quattro giorni dopo, è vietata l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

Le imprese, in tale periodo, devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, salva diversa autorizzazione del Comune.

ART. 114

PROGETTI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE DI FAMIGLIA E PER COLLETTIVITA' PARERE DELLA COMMISSIONE

I progetti per la costruzione di sepolture di famiglia e per collettività devono essere sottoposti all'esame e al parere della commissione comunale per l'edilizia.

La Commissione, pur tenendo conto del desiderio dei concessionari, come espresso nei progetti presentati, esamina i progetti sia sotto l'aspetto delle norme del regolamento di polizia mortuaria e d'igiene, sia sotto l'aspetto della tecnica e dell'arte; cura le forme, misure ed ogni elemento di composizione siano ispirate a dignità ed alle esigenze artistico-spirituali del luogo; che i materiali impiegati siano della qualità e misure idonee ai requisiti di durata e di buona manutenzione; che l'opera, riferita al posto ed alle opere già in atto, sia tale da evitare il miscuglio troppo eterogeneo di stili e di materiali, come anche la monotona uniformità.

Il parere della Commissione non vincola eventuali decisioni difformi del Sindaco.

La commissione può anche essere richiesta di parere su quanto si riferisce a opere generali, sistemazioni tracciamenti di aree nel cimitero.

ART. 115

OPERE SU SEPOLTURE INDIVIDUALI

Per la costruzione di opere sulle sepolture individuali, comuni e private, si richiede la presentazione del disegno con firma del capo mastro o marmista.

L'approvazione è di competenza del Sindaco così pure il collaudo.

ART. 116

VIGILANZA COLLAUDO

Il Sindaco, tramite gli organi tecnici e di vigilanza, esercita il controllo e l'esatta esecuzione delle opere secondo i progetti approvati, i permessi dati e le prescrizioni di regolamento; esso può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni che, se occorre, potranno essere oggetto di provvedimenti.

Le opere per sepolture di famiglia, quando siano ultimate, sono collaudate dal tecnico del Comune.

Il Sindaco, in esito al collaudo, può prescrivere modifiche e disporre, oltre alla contravvenzione, la rimozione delle opere costruite in violazione del regolamento e del permesso dato.

ART. 117

ORNAMENTAZIONE SEPOLTURE

I privati possono eseguire direttamente o far eseguire da personale di loro fiducia i lavori di sistemazione, ornamentazione e mantenimento delle sepolture di loro spettanza.

Gli addetti a tali lavori devono però essere autorizzati come all'art. 106.

CAPO XII

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ART. 118

FUNZIONI LICENZA

Le imprese di pompe funebri, a richiesta possono fornire i feretri e gli accessori relativi; prestare eventuali cure alla salma; effettuare il trasporto di salme in altri comuni.

L'esercizio di tale attività richiede l'attestazione di idoneità da parte del Sindaco e, per la vendita di feretri, la licenza di commercio.

ART. 119

ATTIVITA' VEICOLI LOCALI

Le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, nell'assolvimento delle loro incombenze, a tutte le norme di legge e dei regolamenti in tema di polizia mortuaria e di igiene, in particolare, per quanto riguarda i feretri, le modalità ed i mezzi di trasporto delle salme, le rimesse.

Per gli autoveicoli adibiti a trasporti di persone a seguito dei funerali, sono da osservare le disposizioni del T.U. 8 dicembre 1933, n. 1740, e del regolamento comunale per i servizi pubblici di autonoleggio da rimessa e da piazza.

ART. 120

DIVIETI

E' fatto divieto alle imprese:

- a) accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo a organizzazioni e sistemi di comparaggio;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di esigere onorari sproporzionati al costo effettivo del servizio;
- d) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- e) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività, come pure nel tra-

sporto dei feretri vuoti.

ART. 121

SOSPENSIONE REVOCA

In caso di violazione delle suesposte norme e di quelle generali in materia, oltre alle sanzioni previste dal successivo art. 129 o dalle disposizioni che potessero essere applicabili, il Sindaco può sospendere le imprese dall' esercizio delle loro incombenze presso gli uffici del Comune, per un periodo da 5 giorni a 6 mesi; per recidiva può anche revocare l'autorizzazione data.

CAPO XIII

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 122

DECESSO SU NAVI

A tutti gli effetti del Reg.P.M. e del presente regolamento ogni decesso verificatosi a bordo di navi battenti bandiera nazionale è considerato come avvenuto nel territorio italiano.

ART. 123

SANZIONI

Le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento, quando non costituiscono reato previsto dal Codice penale, sono punite con l'ammenda stabilita dall' art. 358 T. U. LL. SS. e successive modificazioni.

Ai fini dell'osservanza delle norme del presente regolamento, al personale addetto al cimitero sono attribuite la qualifica e le funzioni di agente giurato, a' sensi di legge.

A tal fine prestano il prescritto giuramento.

ART. 124

ABROGAZIONE PRECEDENTI DISPOSIZIONI

Il presente regolamento regola l'intera materia; pertanto s'intendono abrogate le disposizioni contenute nel regolamento precedente e negli altri atti in materia anteriori al presente.

Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico- sanitario, contenute nel regolamento municipale d'igiene, non contemplate nel presente, con esse non incompatibili.

L'entrata in vigore decorre dalla scadenza della pubblicazione nell'albo, dopo intervenuta l'approvazione.

ART. 125

DISPOSIZIONI TRANSITORIE CIRCA LA TARIFFA

L' importo di concessioni o di servizi già versato a saldo, secondo la tariffa precedente, resta invariato, anche se eventualmente non perfezionato da contratto, se richiesto; se invece restano da pagare a saldo parte di concessione o di servizi, questi pagamenti, sono da effettuare in base alla nuova tariffa.

Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 9/12/1986
con atto n. 50.

Pubblicato all'Albo pretorio del Comune il giorno 20/12/1986

~~festivo~~ senza opposizioni.
mercato



IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Salvatore Bellucci)

Salvatore Bellucci

Approvato dal CO.RE.CO. in seduta del 17/1/1987 col n. 1085

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Salvatore Bellucci)

Salvatore Bellucci

Pubblicato all'Albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi
dal 2/2/1987 al 18/2/1987 ai sensi dell'art. 62 del T.U.
3 marzo 1934, n. 383, modificato dall'articolo 21 della legge 9 giu
gno 1947, n. 530.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Salvatore Bellucci)

Salvatore Bellucci

Per copia conforme all'originale.

Li 18/2/1987

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Salvatore Bellucci)

Salvatore Bellucci

VISTO: IL SINDACO
(Vito Argondizzo)

Vito Argondizzo



Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 50 del Reg.

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA
MORTUARIA.-

Data 9.12.86

L'anno millenovecentottantasei

il giorno nove

del mese di dicembre

alle ore 10,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
Argondizzo Vito	X		COMUNE DI MONGRASSANO Rep. n. <u>44</u> REFERTO DI PUBBLICAZIONE Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale il <u>3.2.1987</u> rimanendovi ininterrottamente fino al <u>18/2/1987</u> (gg. 15). Durante tale periodo suddetto di pubblicazione non sono intervenute opposizioni, né ricorsi né reclami di sorta. Mongrassano, il <u>19.2.1987</u> IL MESSO COMUNALE IL SEGRETARIO COMUNALE REGIONE CALABRIA Comitato regionale di controllo 1987 17 GEN. 1987 NON ELEVA VIZI Cosenza, il <u>17. GEN. 1987</u> IL SEGRETARIO (f.to Tarantino) IL PRESIDENTE (f.to Avv. Petramala)		
Zito Bruna		X			
Lecce Pietro	X				
Ricioppo Adolfo	X				
Ruffo Francesco		X			
Damis Antonio	X				
Barbieri Gaetano	X				
Bilotti Maurizio		X			
Raimondi Raffaele		X			
Sansone Aldo	X				
Ruffo Enzo	X				
Dattilo Alberto	X				
Salerno Mario		X			
Molinaro Alberto Giuseppe	X				
Mirabelli Franceschino	X				

Assegnati n. 15

In carica n. 15

Presenti n. 8

Assenti n. 7

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il Signor **Argondizzo Vito** (f.to Tarantino) nella sua qualità di **Sindaco**
- Assiste il Segretario Signor **Dr. Salvatore Bellucci**
- Vengono dal Signor Presidente nominati scrutatori i Signori:

La seduta è pubblica.-



IL CONSIGLIO COMUNALE

isto il D.P.R. 21 ottobre 1975, n°803 con il quale viene approvata il regolamento di polizia mortuaria;

onsiderato che a norma delle citate disposizioni i Comuni debbono

isciplinare con apposito regolamento l'attività di cui trattasi;

isto lo schema di regolamento proposto dalla Giunta Municipale;

onsiderato che con deliberazione n.45 adottata dal Comitato di Gestione

ella U.S.L. N° 4 di San Marco Argentino è stato espresso il prescritto parere

avorevole in ordine al regolamento citato;

on voti unanimi, resi ~~ingratamente~~ per alzata di mano;

D E L I B E R A

Di approvare, come approva, il regolamento comunale di polizia mortuaria, composto da N° 125 articoli, che viene allegato alla presente deliberazione one per fare di essa parte integrante e sostanziale.-

Approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Argondizzo Vito

Il Segretario

Salvatore Bellucci

Il Consigliere Anziano

f.to Lecce Pietro

Il sottoscritto segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

la presente deliberazione, a norma della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, come modificata ed integrata dalla legge regionale 23 marzo 1984, n. 5:

Essendo soggetta a controllo preventivo e stata inviata, oggi, in triplice copia, al Co.Re.Co., così come prescritto dall'art. 28 della richiamata legge regionale ed inclusa nell'elenco n. 5389 inviato in duplice esemplare.

Non essendo soggetta a controllo preventivo è stata inclusa nell'elenco n. inviato in data odierna al Co.Re.Co., in duplice esemplare, così come prescritto dall'art. 25-ter della richiamata legge regionale.

Data 20 DIC. 1986

Il Segretario

f.to

Salvatore Bellucci

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale

☐ il giorno festivo/di mercato a norma dell'art. 62 del T.U.L.C. 1934.

oppure

☒ per quindici giorni consecutivi a norma dell'art. 97 del T.U.L.C.P. 1934.

da 20 DIC. 1986 al e che nessun reclamo è stato presentato contro la medesima.

Data 20 DIC. 1986

Il Segretario

f.to

Salvatore Bellucci

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

i Residenza municipale, il

Viso IL SINDACO

20 DIC. 1986

Il Segretario

(Eventuali provvedimenti interlocutori)

Data

REGIONE CALABRIA
COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO

Sezione Decentrata di

N. Seduta del

Sentito il relatore

non si rileva vizi

Il Segretario

f.to

Il Presidente

f.to

La presente deliberazione, a norma dell'art. 36 della legge regionale 27 dicembre 1973, n. 22, sostituito con l'art. 16 della legge regionale 23 marzo 1984, è divenuta esecutiva in seguito alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale senza reclami inviato al Co.Re.Co. con l'elenco e nella data come sopra certificato, effettivamente ricevuto dallo stesso Co.Re.Co. in

Senza che, entro il termine stabilito dall'art. 31 della legge regionale n. 22/1973 ne sia stato disposto l'annullamento o il rinvio per riesame;

Avendo la sezione decentrata dato formale avviso che l'atto è stato ritenuto immune da vizi;

Essendo divenuta efficace la dichiarazione n. del adattata in sede di riesame;

Non essendone stata richiesta, ai sensi dell'art. 25-ter 3° comma, della legge regionale n. 22/1973, copia integrale per sottoporla a normale controllo.

Data

Il Segretario